

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 119)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1958

Concorso dello Stato nelle spese di finanziamento e di gestione dell'ammasso della canapa nella campagna 1957-58

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, alla fine del 1956, in vista della necessità di contenere i prezzi di vendita della canapa all'industria nazionale trasformatrice ad un livello che consentisse a questa di sostenere la concorrenza di manufatti di fibre estere, i cui prezzi di mercato risultavano notevolmente inferiori, si convenne di concedere agli utilizzatori interni un ristorno sul prezzo nella misura del 10,81 per cento, pari a lire 3.800 al quintale-base terzo corpo emiliano.

Contemporaneamente, allo scopo di sovvenire alle esigenze del settore e di conseguire, mediante lo studio e l'applicazione di sistemi e di processi tecnici più progrediti, una maggiore produttività delle superfici investite a canapa ed una riduzione dei costi di produzione e di conservazione della fibra, venne disposto, con legge 1° novembre 1957, n. 1054, uno speciale stanziamento di lire 1.800.000.000, ripartito in tre esercizi.

Detta riduzione di prezzo, che il provvedimento di legge dianzi accennato ha solo

in minima parte colmato, ha comportato per i canapicoltori un minore ricavo di oltre un miliardo di lire e, conseguentemente, un nuovo, sensibile cedimento delle superfici investite.

Nello scorso anno, a seguito della più accentuata situazione di pesantezza e di squilibrio manifestati sul mercato internazionale delle tessili vegetali, soprattutto a causa della ricomparsa, dopo vent'anni di assenza dai mercati occidentali, con massicce offerte a condizioni di « dumping », del lino russo, nonchè della politica di incentivi praticata, per il lino e per altre fibre, da vari Paesi, si è reso necessario procedere ad una nuova riduzione di lire 1.000 al quintale base terzo corpo emiliano, del prezzo di cessione della canapa grezza.

Pur avendo siffatto provvedimento consentito all'industria canapiera nazionale di superare, almeno in parte, le difficoltà contingenti di mercato, l'eventuale assunzione a carico delle aziende coltivatrici di detta nuova riduzione — con conseguente, ulteriore compressione dei già modesti, insuf-

ficienti ricavi — significherebbe spingere le aziende stesse verso un definitivo abbandono della coltivazione, e frustrare gli sforzi in atto — sostenuti dall'accennato apporto finanziario dello Stato — intesi a riportare la coltura, mediante l'introduzione di nuove razze di canapa ad alto rendimento e la macerazione organizzata di tipo industriale, su un piano di sana validità economica. E, con l'abbandono di detta tradizionale coltivazione, verrebbe anche meno una produzione che attualmente è fonte di lavoro per 200.000 lavoratori agricoli e per

circa 20 mila operai dell'industria, ponendo problemi di delicato rilievo politico e sociale.

Onde scongiurare l'eventualità più sopra brevemente tratteggiata, si rende pertanto indispensabile la concessione di un contributo a carico dello Stato di complessive lire 350 milioni, da destinare alla copertura dei minori ricavi dei conferenti all'ammasso connessi all'accennata riduzione di prezzo di lire 1000 al quintale e dei maggiori oneri di finanziamento della gestione conseguenti al mancato o ritardato ritiro da parte dell'industria nazionale dei contingenti di greggio previsti per la campagna 1957-58.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'attuazione dell'ammasso della canapa della campagna 1957-58, effettuato per conto dei produttori dal Consorzio nazionale produttori canapa, è concesso, quale concorso dello Stato nelle spese di finanziamento e di gestione dell'ammasso stesso, un contributo di complessive lire 350 milioni.

Le modalità per la liquidazione del contributo saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo sarà provveduto con una quota di pari importo delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, numero 637, concernente variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.